

Codice A1816A

D.D. 26 giugno 2017, n. 1968

Alluvione novembre 2016. Ordinanza 10/01/2017 n. 430 e O.C.n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 - R. D. 523/1904.P.I. n. 5777 - Richiesta di nulla osta per interventi di rimozione materiale litoide ed imbottimenti spondale torrente Corsaglia nei tratti siti a monte del ponte sulla S.P. 218 (lotto 1-2) e a valle (lotto 3) in comune di San Michele Mondovi' (CN).Richiedente: Amministrazione Comunale di San Michele Mondovi'.

A seguito dei gravi danni causati dagli eventi alluvionali del novembre 2016 l'Amministrazione Comunale di San Michele Mondovì, con sede in Via Roma n. 1 – 12080 SAN MICHELE MONDOVÌ, con nota prot. n. 26317/A1816A del 05/06/2017, ha presentato istanza per ottenere nulla-osta all'esecuzione degli interventi indicati in oggetto, da eseguirsi in deroga alle procedure ordinarie e secondo quanto stabilito dai provvedimenti normativi straordinari indicati nell'oggetto stesso.

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici, redatti e firmati dall'arch. Stefano Gerion, con studio tecnico in via A. Nielli 7 - San Michele Mondovì (e, per la parte idraulica, anche dall'ing. A. Fazio, con studio tecnico in viale Vittorio Veneto n. 33 – Mondovì) in base ai quali sono previsti i lavori indicati in oggetto.

Il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 09/06/2017.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Corsaglia e i lavori restano subordinati all'osservanza da parte dell'Amministrazione Comunale, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *i lavori di ripristino e regolarizzazione della sezione di deflusso del torrente (lotti 1, 2 e 3) dovranno essere eseguiti in modo tale da non causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti (ponti, opere di difesa spondale, ecc...);*
- *per la rimozione dell'eventuale materiale legnoso depositato e pericolante presente nell'alveo, si rimanda alle prescrizioni contenute nella D.D. N. 3974 del 30/12/2016 della Direzione Regionale inviata a tutti i comuni; si ricorda in ogni caso che, ai sensi del R.D. 523, la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde resta vietata;*
- *le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori di imbottimento, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
- *il Comune di San Michele di Mondovì dovrà vigilare sulla corrispondenza tra i quantitativi di materiale da movimentare in alveo e da estrarre previsti negli elaborati tecnici allegati all'istanza (mc 10.622 da movimentare, di cui 1.676 mc da utilizzare per imbottimento spondale e la differenza - 8.945 mc - da cedere a compensazione degli oneri necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del tratto di fiume) e quelli che saranno effettivamente movimentati ed estratti al termine dei lavori;*

Tutto ciò premesso,

- Visto che gli interventi di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del tratto di torrente Corsaglia, sul quale viene proposto di eseguire l'intervento di ricalibratura, risultano inseriti nel Piano di ricostruzione dei danni alluvionali del Novembre 2016;
- Visto che gli interventi proposti, definiti e valutati in modo puntuale negli elaborati tecnici allegati all'istanza, sono volti a scongiurare possibili aggravamenti della situazione di grave disordine idraulico che si è creata nella zona oggetto di intervento;
- Tenuto conto che nel caso in esame, sono applicabili le procedure straordinarie stabilite nelle Ordinanze attuative dello stato di emergenza stabilite con la delibera del Consiglio dei Ministri de 16/12/2016 con la quale è stata dichiarato lo stato di calamità naturale per 180 giorni dalla data dello stesso provvedimento (e successive proroghe);
- Vista la D.D. n. 3974 del 30/12/2016;
- Vista l'Ordinanza 10 gennaio 2017 n. 430 del Dipartimento di Protezione Civile;
- Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 della Regione Piemonte;
- Visto che come stabilito nelle Ordinanze sopra richiamate, per l'intervento in oggetto, non deve essere formalizzato il provvedimento di Concessione Demaniale e che trattandosi di interventi da eseguirsi con la formula della compensazione, come dimostrato nel computo estimativo di raffronto, non deve essere corrisposto alcun canone demaniale per i materiali estratti;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visti gli artt. 86 (*gestione demanio idrico*) e 89 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*) del D.Lgs. n. 112/1998;
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98 (*autorità idraulica regionale*);
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 (*funzioni regione in materia di idraulica*);

NULLA OSTA

all' esecuzione dei lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni** sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento in argomento dovrà essere eseguito, a pena di decadenza del Nulla Osta, entro il termine di validità dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 16/12/2016 ed eventuali proroghe a condizione che, una volta iniziato, **i lavori dei singoli lotti** dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
2. il **Comune di San Michele Mondovì** dovrà comunicare a questo Settore, ed al Gruppo Carabinieri Forestali a mezzo PEC, il provvedimento di affidamento dei lavori e le **date di inizio e di ultimazione** degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente agli elaborati tecnici trasmessi ed alle prescrizioni impartite.
3. **il presente nulla osta è accordato esclusivamente ai soli fini idraulici e demaniali**, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

4. il nulla osta deve intendersi accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità delle opere esistenti (attraversamenti, opere di difesa spondale, ecc...) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta obbligo del proprietario delle infrastrutture stesse verificare e mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento in programma o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
6. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);
7. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI